

Legge 26 febbraio 2011, n.10 (milleproroghe e decadenze nel “collegato lavoro”)

Con Legge 26 febbraio 2011, n. 10, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “*proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*” (il cosiddetto “milleproroghe”).

L'articolo 2, comma 54, del suddetto decreto è intervenuto sull'articolo 32 della Legge n. 183/2010 (il “collegato lavoro”) che, com'è noto, ha introdotto un doppio regime di decadenza per l'impugnazione dei licenziamenti (60 + 270 gg.), aggiungendo un nuovo comma, l'1-bis. In questo nuovo comma, come si vede nell'allegato, si introduce un differimento dei termini di decadenza prima previsti, al 31 dicembre 2011.

Tale disposizione va nella direzione da noi più volte auspicata quando contestammo la chiusura dei termini di impugnazione, ad esempio per i contratti a termine, al 23 gennaio e offre ai lavoratori più tempo per impugnare i licenziamenti e i contratti precari.

Tale disposizione, però ha sollevato tuttavia una serie di interpretazioni contrastanti e lo stesso Governo, con Cazzola ed altri, si è sentito in dovere di darne una sua interpretazione presentando ordine del giorno restrittivo.

A noi pare che l'unica lettura coerente che si possa offrire del comma 1-bis consiste nel generale spostamento di tutti i termini previsti dall'articolo 32 della Legge n. 183/2010 al 31 dicembre 2011, compreso il termine “capestro” del 23 gennaio 2010 per impugnare i contratti a termine e/o precari conclusi prima del 24 novembre 2010 (comma 4, lettera b), dell'art. 32). Del resto, lo stesso tentativo del parlamentare del centro destra di “limitare i danni” attraverso l'ordine del giorno rafforza il nostro convincimento che la nostra interpretazione è corretta. Pertanto, qualora il Governo desse corso a misure restrittive la nostra risposta sarà quella di difendere anche con un apposito contenzioso legale l'interpretazione che vi abbiamo esposta, ed in ogni caso ad essa daremo corso nell'immediato.

Occorre tuttavia cercare di tutelare al massimo i lavoratori da eventuali interpretazioni negative e distinguere tre ipotesi:

a) Licenziamenti e contratti già impugnati dopo l'entrata in vigore della Legge n. 183/2010 e prima del “milleproroghe”: mantenere l'applicazione integrale del vecchio art. 32, ovvero 60 + 270 giorni. Crediamo che questa sia, di fatto, l'unica strada per evitare sorprese derivanti da future interpretazioni giurisprudenziali per noi negative;

b) licenziamenti e contratti da contestare dopo l'entrata in vigore del “milleproroghe” e fino al 30 dicembre 2011: come già detto la nostra lettura del comma 1-bis dovrebbe permettere l'applicazione della vecchia disciplina, ovvero 60 giorni per l'impugnazione dei licenziamenti (più la consueta prescrizione quinquennale) e, per quanto concerne i contratti a termine, le collaborazioni, i trasferimenti ecc..., la sola prescrizione quinquennale. Noi, per prudenza nella tutela dei lavoratori, consigliamo quando sia possibile di rispettare il doppio regime di decadenza: 60 +270 giorni), dando negli altri casi comunque corso alla pratica previa informazione ai lavoratori.

c) contratti a termine e/o precari, conclusi prima del 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del collegato lavoro): possibilità di impugnarli entro il 30 dicembre 2011. E' chiaro che, in questo caso, è bene riprendere la campagna informativa e di acquisizione delle impugnazioni che abbiamo già condotto rispetto alla prima data di scadenza (23 gennaio), informando i lavoratori della possibile iniziativa del governo che tende ad escludere la possibilità di “prorogare” il vecchio termine del 23 gennaio 2011 tentando di rendere così inefficaci le impugnazioni fatte successivamente. In questo caso è nostra intenzione creare le condizioni per

proporre ricorsi costituzionali.

Di seguito pubblichiamo il nuovo **art 32** così come riformato dal “mille proroghe” e **l'Ordine del giorno** presentato alla Camera da Giuliano Cazzola a conferma che il Governo non ha alcuna intenzione di interpretare il comma 1-bis come un differimento generalizzato dei termini previsti dall'articolo 32 della legge n. 183/2010.

Art. 32

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.

(i commi da 2 a 7 dell'articolo 32 rimangono invariati)

ODG

La Camera, premesso che:

introduce l'articolo 32 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, disposizioni in materia di contratti di lavoro; la *ratio* delle disposizioni dell'articolo 32 è quella di garantire la certezza del diritto e la speditezza dei processi mediante l'introduzione di termini di decadenza riferiti anche a fattispecie in precedenza non assoggettate a tali termini; l'effetto del comma 1- *bis* del citato articolo 32, introdotto dal Senato con il comma 54 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, è quello di differire, al 31 dicembre 2011, l'efficacia delle disposizioni limitatamente alla fattispecie di cui all'articolo 6, primo comma, della Legge 15 luglio 1966, n. 604; a ragione del differimento rimangono temporaneamente in vigore le norme in materia di impugnazione non richiamate da tale ultima disposizione citata; l'interpretazione sistematica del comma 1-*bis* non comporta, altresì, il differimento dell'applicazione dei termini decadenziali anche alle fattispecie previste ai successivi commi 3 e 4, impegna il Governo a emanare disposizioni in tal senso, al fine di evitare ogni possibile incertezza interpretativa, attraverso l'esplicitazione della permanenza dell'obbligo di impugnare, entro i termini di decadenza previsti, le fattispecie di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della Legge 4. novembre-2010,n.183

firmato

Cazzola, Vincenzo Antonio. Fontana, Antonino Foti, Scandroglio, Mottola, Giammanco, Pelino, Versace, Barani.

